

**CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO  
CONGRESSO DI PALERMO SETTEMBRE 2016**

**CONSIDERAZIONI SU ALCUNI ASPETTI DELLA RIFORMA TRIBUTARIA DEGLI  
ANNI '70 E SULLE SUCCESSIVE LINEE EVOLUTIVE**

**E**

**OSSERVAZIONI SUL PROBLEMA DELLA LUNGHEZZA DELLE SENTENZE DI  
LEGITTIMITÀ ALLA LUCE DELLA RECENTE INIZIATIVA DEL PRIMO  
PRESIDENTE**

**PRIMA PARTE**

Il nostro sistema tributario è ancora improntato dalla riforma tributaria degli anni '70.

Negli anni successivi però alcuni profili della riforma, sotto la spinta della ricerca di una maggiore efficienza nel recupero delle imposte dovute, sono profondamente mutati, inficiando così la coerenza complessiva del sistema.

In particolare uno dei capisaldi della riforma degli anni 70 era la previsione di numerosi e complessi adempimenti a carico dei contribuenti. Il sistema poneva questi obblighi (per esempio di natura contabile, con l'obbligo di istituire un gran numero di libri e registri) a carico dei contribuenti. A questi, a fronte di tali oneri, veniva però "promesso" che questi libri e registri - se puntualmente e regolarmente tenuti - avrebbero costituito una garanzia per il contribuente onesto e diligente, il quale ne sarebbe stato "difeso" - in mancanza di prove precise e puntuali da parte dell'Amministrazione Finanziaria - rispetto agli accertamenti della medesima.

L'ordinamento poneva infatti al centro dei controlli verso imprese e professionisti le scritture contabili: la determinazione del reddito doveva avvenire in base alle scritture contabili per tutti i proventi che derivavano all'esercizio di una qualsiasi attività produttiva e l'imponibile era determinato analiticamente in base agli elementi risultanti dal bilancio di esercizio.

In dottrina si evidenziava in proposito la distonia tra l'entità dell'attività e l' "*armamentario contabile*" degli accertamenti, con "*effetto involontariamente comico, per la presenza dei ratei passivi del barista, della fatture da ricevere del fornaio, degli ammortamenti del venditore ambulante e delle rimanenze finali del parrucchiere*" (cfr. RAFFAELLO LUPI).

A partire da metà degli anni '80 sono stati introdotti una serie di nuovi istituti come i parametri, la *minimum tax*, gli studi di settore (ed il redditometro per i privati), non ché le presunzioni negli accertamenti bancari, per effetto dei quali in pratica venivano meno le garanzie che la ordinata e regolare tenuta di una complessa contabilità avrebbe dovuto assicurare al contribuente diligente ed onesto.

Appare ora opportuno, anzi necessario, riportare - sotto questo profilo - razionalità e coerenza nel sistema:

- A) o con il ritorno all'efficacia delle scritture contabili e degli adempimenti formali al fine di difendere (ovviamente, in mancanza di prove inoppugnabili) il contribuente diligente
- B) oppure stabilendo il primato della sostanza sulla forma, non solo contro ma anche a favore del contribuente. In tal senso l'Europa ci offre spunti anche giurisprudenziali, quali il riconoscimento della spettanza del credito Iva (realmente esistente) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, sul quale si sono espresse in questi giorni le Sezioni

unite della Cassazione con sentenza 8 settembre 2016 n. 17757.

In quest'impostazione maggiormente attenta alla sostanza si possono coerentemente ricondurre molti istituti (quali studi di settore e redditometro), anziché a strumenti per determinare puntualmente un reddito imponibile, a meri strumenti per individuare contribuenti anomali da sottoporre a verifica alla ricerca delle prove "storiche", e non statistiche, di una reale evasione.

§§§

## **SECONDA PARTE**

È di questi giorni l'ennesimo tentativo dei vertici della Cassazione di far fronte al carico di arretrato, questa volta comprimendo, ove possibile, la motivazione delle sentenze.

Si tratterebbe di una fase sperimentale, nella quale verrebbero incentivate le sentenze-modulo (crocette?).

Inutile dire che la sperimentazione verrà fatta su di noi, ossia sui cittadini e sui loro difensori.

Se il problema dei tempi della Giustizia, in particolare di quella tributaria (nel decreto si accenna all'abnorme durata media del processo nella sezione tributaria: 5 anni e 5 mesi), è reale e da risolvere, il rimedio che i Giudici si attribuiscono è però – inutile dirlo – pericoloso.

Naturalmente queste "scelte organizzative" (in realtà di ben altra portata) sono prive di reale copertura normativa e sono adottate, nonostante l'esistenza di protocolli d'intesa, senza il coinvolgimento dell'Avvocatura.

Ci sembra che anche su tale questione l'UNCAT, come il CNF, dovrebbe cercare di intervenire, quanto meno per essere coinvolti nella valutazione della "fase sperimentale".

Il confronto odierno dovrebbe a nostro avviso incentrarsi anche su una questione pratica di enorme portata come questa.

Dobbiamo anche tener conto che eventuali soluzioni che si consolidassero per la Corte di Cassazione avrebbero certamente impatto non solo nomofilattico, ma anche come modello processuale, sui grado di merito, quindi a maggior ragione dobbiamo cercare di far sentire la nostra voce nonché dobbiamo cercare di coinvolgere il CNF, anche sulla specificità della Quinta sezione.

Crediamo che il dibattito sia utile prima di finire .... vittime di qualche crocetta (magari spedita via PEC).

Per la Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto

Il Presidente

Avv. Umberto Santi